COMUNE DI PIEVE TORINA
Provincia di Macerata

COMUNE DI PIEVE TORINA
Num. Protocollo 0006376/Partenza
Del 18-07-2017
Cat 10 Clas.1

Pieve Torina, li 15/07/2017

Ordinanza n.20/terr/BeniCult.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, si è verificato un evento sismico di magnitudo momento 6,0, con epicentro lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), il quale ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Pieve Torina;

VISTO che gli stessi territori sono stati colpiti il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 21,18 circa da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che il fenomeno ha provocato nell'intero territorio danni diffusi alle abitazioni, mettendo in pericolo la pubblica incolumità e la sicurezza dei beni pubblici e privati;

CONSIDERATO che, in ordine alla consistenza dei danni riportati dagli immobili in conseguenza al susseguirsi degli eventi sismici, occorre porre in essere in termini di urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione e in particolare all'integrità fisica;

RITENUTA la necessità di assicurare le condizioni essenziali di sicurezza nei centri abitati, nelle abitazioni sparse e nelle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO l'esito del sopralluogo di II livello effettuato in data 19/06/2017, da parte della squadra di rilevamento dell'Unità Operativa Rilievo dei Danni del Patrimonio Culturale, e trasmesse al Comune dal MIBACT, da cui risulta che la CHIESA DI SAN GIUSEPPE sita nel Comune di PIEVE TORINA (MC) in località LUCCIANO, **identificata al Foglio 2, mappale 248,** di proprietà del Sig. MARCHETTI ALESSIO, nato a Pievebovigliana (MC) il 24.11.1934, c.f. MRCLSS34S24G637A, residente a Pieve Torina (MC) in Località Lucciano n°16, versa in una situazione tale, a causa dell'**INAGIBILITÀ**, da compromettere l'incolumità delle persone e quindi è indispensabile adottare provvedimenti del caso;

RITENUTO necessario inibire l'uso delle unità immobiliari suddette;

Comune di Pieve Torina Prot. n. 6376 del 18-07-2017 partenza

VISTI:
-l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
-l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
-gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DICHIARA

l'inagibilità totale del Bene Culturale sopra descritto, inibendone l'utilizzo agli occupanti a qualunque titolo e per chiunque vi possa accedere, fino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

ORDINA

lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio agli occupanti a qualunque titolo e a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare nuove verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di affiggere la presente ordinanza ed il relativo elenco aggiornato, all' Albo Pretorio on line e nel sito del comune di Pieve Torina;
- di notificare la presente ordinanza al proprietario Sig. Marchetti Alessio, sopra generalizzato, ed agli enti di seguito elencati:

a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it ;
b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it
c) Comando stazione Carabinieri di Pieve Torina – stmc223260@carabinieri.it
d) Unità di Crisi e Coordinamento Arcidiocesano Post-Terremoto – sisma2016@arcidiocesicamerino.it

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende noto che il responsabile del procedimento è Arch. Annarita Luccio, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:
- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
I termini di cui sopra sono decorrenti dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci

Comune di Pieve Torina Prot. n. 6376 del 18-07-2017 partenza